



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Giulia Iofrida	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.22/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4846/2025 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea
-ricorrente-

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 8295/2023 depositato il
03/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA



PDF Eraser Free

Ritenuto che:

Con ordinanza 240/2025 il Tribunale di Salerno respingeva l'opposizione presentata da . cittadino giorgiano, avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale e delle altre forme di protezioni minori adottata dalla Commissione di protezione territoriale.

Il primo Giudice dava atto che alle udienze del 17 settembre 2024 e 10 dicembre 2024, fissate per l'audizione del ricorrente, nessuno compariva sicché al termine dell'udienza del 10 dicembre 2024 la causa era riservata alla decisione del collegio.

Osservava per gli aspetti che qui rilevano la carenza dei presupposti normativi sia con riferimento alla protezione internazionale sia con riguardo a quella sussidiaria.

Rilevava infine per quel che attiene alla protezione speciale l'insussistenza di un rischio di persecuzione, tortura o trattamento inumano e degradante in caso di rimpatrio, evidenziando che il ricorrente non aveva neppure allegato circostanze di fatto idonee a suggerire un radicamento effettivo nel territorio di accoglienza.

Più precisamente osservava che il ricorrente non aveva dimostrato né un inserimento lavorativo né di aver instaurato relazioni sociali tali da suggerire un radicamento nel Paese di accoglienza.

La Commissione, inoltre, aveva dato atto del deposito di documentazione afferente ai genitori e la richiesta di una visita neurologica presentata alla Caritas, elementi, questi che però, non erano stati prodotti in sede giudiziale e non era stato addotto alcun elemento evocativo di precarie condizioni di salute o di eventuali condizioni di vulnerabilità meritevoli di essere valutate.



PDF Eraser Free

Neppure risultano essere stati allegati fatti specifici idonei ad attivare gli obblighi costituzionali o internazionali di cui al comma sesto dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.

A tali considerazioni il Tribunale aggiungeva poi che la mancata comparizione alle udienze del 17 settembre 2024 e 10 dicembre 2024, fissate per l'audizione dell'istante, avevano impedito, di fatto, ogni approfondimento istruttorio anche in relazione ai profili tematici rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Avverso tale ordinanza _ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito il Ministero degli Interni che è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione delle seguenti norme di diritto art. 309 cpc ed art. 181, 1 co, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc e all'art. 360 n. 4 c.p.c.

Si sostiene che per l'udienza del 17 Settembre 2024 il difensore di parte ricorrente depositava istanza di legittimo impedimento (doc. 6) istanza che veniva accolta dal Giudice che con Decreto emesso fuori udienza il 19/09/2024 così disponeva il rinvio per l'audizione del ricorrente all'udienza del 10.12.2024. Sicché l'unica udienza in cui il ricorrente non compariva era l'udienza del 10/12/2024 in relazione alla quale il giudice non aveva proceduto, in violazione della normativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 309 e all'art. 181 c.p.c., alla fissazione di una seconda udienza successiva alla mancata comparizione del 10/12/2024 .

Si afferma pertanto che tale violazione avrebbe comportato la nullità del provvedimento qui impugnato.



PDF Eraser Free

Con un secondo motivo si rimprovera al Tribunale di non aver acquisito documentazione rilevante quantomeno ai fini del riconoscimento della protezione speciale, pur dando atto *del* deposito di documentazione afferente ai genitori e della richiesta di una visita neurologica presentata alla Caritas, che però non era stata prodotta in sede giudiziale.

In tal modo il giudice di merito sarebbe incorso nella violazione dell'art 35 bis comma 8 del Decreto Legislativo 25/08 che onera la Commissione Territoriale di produrre tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame.

Il primo motivo è infondato.

Al riguardo, si rileva che, in relazione alle conseguenze della mancata comparizione delle parti, questa Corte ha, da ultimo, affermato che "in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere" (cfr. Cass. 6061/2019).

Il principio - richiamato dal ricorrente e declinato con esclusivo riferimento alle controversie che, disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e dall'art.35 bis (introdotto dalla L. n. 46 del 2017), vedono l'applicazione del rito camerale - risulta conforme anche a precedenti arresti che, nell'affermarlo, lo hanno espressamente fondato sulla natura dei



PDF Eraser Free

procedimenti, "caratterizzati dalla particolare speditezza e celerità e dominati dal costante impulso officioso, come attestato dall'assunzione in capo all'ufficio degli oneri notificatori, dalla piena disponibilità di ogni mezzo di prova da parte del giudice, dalla brevità dei termini fissati per la decisione." (cfr. Cass. 23915/2011, ed in precedenza, Cass. 18043/2010; Cass. 16884/2002).

Tale argomentazione è riferita, dunque, alla natura officiosa del rito processuale da applicare prescelto dal legislatore, e non alla materia trattata.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

In proposto va osservato che nell'impugnata ordinanza è stato evidenziato un deficit allegatorio con riguardo al presunto stato di vulnerabilità personale meritevole di essere valutato.

Ora in relazione a tale passaggio motivazionale nessuna critica specifica è stata mossa dal ricorrente, il quale si duole della mancata acquisizione della documentazione prodotta avanti la Commissione territoriale e contenente, a suo dire, elementi rilevanti ai fini dell'invocata protezione speciale.

La censura difetta di specificità e di "autosufficienza" in relazione agli elementi istruttori documentali la cui valutazione si è addotta omessa.

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di



PDF Eraser Free

fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr., tra le tante, Cass. n. 16812/2018). Fuori da questi casi la censura si riversa nel merito per richiedere alla Corte di legittimità di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove e si rivela per ciò solo inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese in assenza di svolgimento dell'attività difensiva da parte del Ministero degli Interni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 22.10.2025

II

Presidente

(Alberto Giusti)



PDF Eraser Free

